

## CONVENZIONE QUADRO

**Tra**

**l'Università degli studi di Genova**, nel seguito “Università”, CF e P. IVA 00754140100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16121 Genova, pec: [protocollo@pec.unige.it](mailto:protocollo@pec.unige.it) rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore Prof. Paolo Comanducci, nato a Roma il 26.9.1950, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.9.2019

**e**

**A.NA.STE** (Associazione Nazionale Strutture Terza Età) **LIGURIA**, nel seguito “Anaste”, con sede legale in Genova, Via Innocenzo Frugoni 11/6, 16121, codice fiscale 95154030100, in persona del suo Presidente pro tempore Ezio Temporini, domiciliato per la carica presso la sede legale

qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.

### **Premesso che:**

- L'Università ha tra i compiti prioritari la didattica, la ricerca e il supporto alle realtà economiche, sociali, culturali e istituzionali del territorio;
- l'Università, in particolare, svolge attività di formazione e ricerca nel campo della sanità, attraverso i corsi di studio, il Servizio apprendimento permanente, le strutture dipartimentali, il Centro di Simulazione e formazione avanzata (SimAv) e l'Accademia per il Management Sanitario (AMAS);

- l'Università ha in corso altresì la costituzione di un Centro Strategico nell'ambito dell'*active ageing* e della *silver economy*;
- Anaste - Associazione Nazionale Strutture Terza Età rappresenta le imprese private di assistenza residenziale agli anziani, con sede nazionale a Roma e sedi periferiche in quasi tutte le Regioni;
- Anaste promuove lo sviluppo dell'imprenditoria privata del settore anche attraverso la continua riqualificazione del personale del comparto;
- Anaste ha manifestato esigenze di carattere formativo e di ricerca che possono in particolare riguardare le professioni sanitarie, la Simulazione Avanzata nell'ambito dei percorsi di specializzazione e di alta formazione, il rafforzamento delle competenze manageriali e organizzative del personale operante presso le Aziende associate, ovvero la formazione in ingresso di detto personale;
- sono in particolare individuati come ambiti di possibile futura collaborazione:
  - la formazione in ingresso del personale del comparto, rafforzando le competenze richieste per operare in strutture specializzate nei confronti di una utenza anziana;
  - il tirocinio curriculare e la formazione in servizio delle professioni socio sanitarie, avuto specifico riferimento alle competenze specifiche richieste nelle proprie strutture e all'opportunità di avvalersi delle risorse del Centro di Simulazione Avanzata;
  - la formazione specifica di Operatori Socio Sanitari con compiti di coordinamento, Animatori geriatrici e altre figure intermedie con

specifiche professionalità orientate all'utenza anziana, cui è disposta a concorrere direttamente nelle forme che si riterranno più opportune;

- o la formazione *post lauream* per figure ad alta professionalità da inserire nelle proprie strutture;

- o la costituzione di un osservatorio dei bisogni dell'utenza anziana delle proprie strutture, anche attraverso attività di studio e ricerca da condurre sulle basi di dati a disposizione di ANASTE e su quelle cui l'Università ha accesso;

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Articolo 1 - Premesse**

1. Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### **Articolo 2 - Oggetto**

1. Le Parti si impegnano, nel rispetto delle rispettive specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente, in un'ottica di sistema, opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di afferenza di ciascuna, tra i quali quelli indicati in premessa, in elenco esemplificativo e non esaustivo.

2. Le Parti intendono congiuntamente promuovere e sviluppare progetti di formazione, ricerca e aggiornamento scientifico, sulle tematiche e con le modalità indicate in premessa e in particolare attraverso:

- a) la progettazione e realizzazione di percorsi formativi per figure in ingresso nelle strutture associate ad Anaste e ad enti analoghi;

- b) la progettazione e realizzazione di percorsi formativi *post lauream* finalizzati all'inserimento lavorativo ovvero alla specializzazione

e perfezionamento degli occupati;

c) la formazione di nuove figure professionali in ambito socio sanitario di livello EQF 5;

d) la realizzazione di attività di studio e ricerca finalizzate all'approfondimento dei bisogni dell'utenza anziana e al miglioramento delle conoscenze necessarie per una migliore progettazione delle risposte a tali bisogni.

### **Articolo 3 – referenti della Convenzione**

1. Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui al precedente art. 2, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

2. Per l'Università il referente è il Delegato del Rettore per l'Apprendimento Permanente.

Per Anaste il referente è il Presidente pro tempore.

### **Articolo 4 – Accordi attuativi**

1. Specifici accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione tra le Parti, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria, gli aspetti riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza e alle coperture assicurative.

2. Tali accordi attuativi potranno esser stipulati tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate e in particolare, per quanto riguarda

l'Università, con DISSAL, SIMAV e AMAS nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

### **Articolo 5 - Oneri economici**

1. La promozione e la realizzazione delle iniziative e delle attività di collaborazione di cui alla presente convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 4, che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

### **Articolo 6 - Attrezzature**

1. Per consentire lo svolgimento della generale attività di formazione e/o di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso delle proprie attrezzature e dei propri servizi tecnici.

2. Le Parti si consulteranno per la eventuale realizzazione di iniziative che dovessero comportare la installazione presso le rispettive sedi di nuovi dispositivi didattici, mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica, che saranno disciplinate da appositi accordi attuativi di cui all'art. 4, nel rispetto della vigente normativa e delle disposizioni normative interne delle Parti.

## **Articolo 7 – Coperture assicurative**

1. L'Università dà atto che il personale universitario, gli studenti e i laureati, che svolgeranno attività oggetto della presente convenzione presso i locali di Anaste e delle strutture proprie associate, sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Anaste garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti e collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente convenzione presso i locali dell'Università, nonchè verificherà che analoga copertura assicurativa venga garantita dalle strutture proprie associate.

3 – Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza , a integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi, con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

4. Anaste si impegna altresì a segnalare alle strutture proprie associate l'impegno a integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma.

## **Articolo 8 – Sicurezza**

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9.4.2008, n.81 e al D.M. n. 363 del 5.8.1998, le Parti si impegnano reciprocamente al rispetto di tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle

strutture presso cui si svolgeranno le attività in oggetto del presente Protocollo.

### **Articolo 9 – Proprietà intellettuale dei risultati**

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e di Anaste coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascuna Parte.

3. In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascuna Parte e regolati da specifici accordi tra loro in conformità alla normativa vigente e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli organi competenti.

### **Articolo 10 – Durata**

1. La presente Convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, in seguito ad accordo scritto tra le Parti, previa

delibera dei rispettivi organi competenti.

2. È fatta salva la garanzia della ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente convenzione.

3. Al termine della presente convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sulla attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

### **Articolo 11 – Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art.4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

### **Articolo 12 – Riservatezza**

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui venissero a conoscenza a seguito e in relazione alle attività oggetto della presente convenzione.

### **Articolo 14 – Recesso o scioglimento**

1. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A/R. ovvero mediante

P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Le Parti, inoltre, hanno facoltà di sciogliere consensualmente la presente convenzione.

4. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

5. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fino da ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

#### **Art. 16 - Incompatibilità**

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

#### **Art. 17 - Controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

#### **Art. 18 - Registrazione**

1. Il presente Atto si compone di n. 10 pagine e viene redatto in n. 2 esemplari. Sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del

26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà a Anaste il rimborso della quota di spettanza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 10.10.2019

**Università degli Studi di Genova**

Il Magnifico Rettore

Firmato Prof. Paolo Comanducci

**A.NA.STE LIGURIA**

Il Presidente

Firmato Ezio Temporini